COMUNE DI POGLIANO MILANESE PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 71)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 357 DEL 01-12-2015

OGGETTO: Concessione congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che la dipendente Sig.ra Mattarrese Elena, con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico" Categoria C.1, con nota Prot. n. 11754 in data 27/11/2015 ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario disciplinato dall'art. 42, comma, del D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., per poter assistere la madre, per la quale già usufruisce dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/92;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- a) l'art. 4, comma 2, della Legge 08/03/2000, n. 53, che recita: "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni";
- b) l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, che dispone: "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 104/1992, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2, dell'art. 4, della Legge 53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratello o sorelle conviventi";
- 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere no sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di €. 43.579,06.= annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità;
- 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
- 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;
- c) Dipartimento Funzione Pubblica con parere n. 1 del 06/02/2007, ribadisce: "In riferimento all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, se il congedo straordinario è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/92";
- d) Circolare INPS 06/03/2012, n. 32, in materia di riordino della normativa di congedi, aspettative e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità;
- e) Circolare INPS 15/11/2013, n. 159, relativa all'estensione del diritto al congedo straordinario a perente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 03/07/2013, n. 203;

VISTA la certificazione in data 30/11/2015, pervenuta dall'Azienda Ospedaliera "S. Antonio Abate" di Gallarate (VA) da cui si evince la necessità di assistenza alla madre ricoverata e non più autosufficiente;

ACCERTATO che la retribuzione annua corrisposta alla citata dipendente rientra nel limite massimo previsto dalla suddetta normativa;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti affinché alla dipendente in questione venga concesso il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., a far tempo dal 01/12/2015, come da parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie Locali";

VISTO il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) Concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla dipendente Sig.ra Mattarrese Elena, con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico" Categoria C.1, il concedo straordinario disciplinato dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., per poter assistere la madre, per la quale già usufruisce dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 e ss.mm.ii.
- 2) Precisare che il presente congedo straordinario sarà usufruito in modo frazionato con decorrenza dal 01/12/2015 per un periodo massimo complessivo di due anni e nell'arco della vita lavorativa.
- 3) Dare atto che la modalità di utilizzo del presente congedo straordinario frazionato prevede l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza e quello successivo.
- 4) Dare, altresì, atto che qualora il congedo straordinario venga utilizzato in una parte anche minima di un mese, nello stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 e ss.mm.ii..
- 5) Evidenziare che ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter, del D.Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., alla stessa sarà corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa a totale carico dell'ente.
- 6) I periodi di congedo straordinario non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, con la precisazione che essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa, come previsto dall'art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 151/2001.

- 7) Puntualizzare che il suddetto dipendente dovrà tempestivamente informare l'Ufficio Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio.
- 8) Dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Pogliano Milanese, 1° dicembre 2015 DELL'AREA

LA **RESPONSABILE**

AFFARI GENERALI (Dr.ssa Lucia Carluccio)

A RESPONSABILE Giuseppina Rosanò)

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 09-12-2015

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 09-12-2015 al 24-12-2015

Pogliano Milanese, 09-12-2015

IL MESSO COMUNALE